



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO


Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 **Codice ministeriale TVIC820001**
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it



I.C. di VEDELAGO
Prot. 0000627 del 26/01/2026
I-4 (Uscita)

CODICE ANTIBULLISMO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



**Approvato dal Collegio Docenti del 22 ottobre 2025
e dal Consiglio di Istituto del 27 novembre 2025**

INDICE

Parte prima

IL QUADRO TEORICO

- Premessa
- Cosa non è bullismo
- 1. Bullismo: caratteristiche generali
 - 1.1 Cosa è il bullismo
 - 1.2 Tipologie di bullismo
 - 1.3 Soggetti
- 2. Cyberbullismo: caratteristiche generali
 - 2.1. Cosa è il cyberbullismo
 - 2.2 Tipologie di Cyberbullismo
 - 2.3 Bullismo e Cyberbullismo: le principali differenze

Il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

Parte Seconda

RIFERIMENTI NORMATIVI

- La Legge n. 71 del 29 maggio 2017
- Linee Guida 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo,
- La Legge n. 70 del 19 Maggio 2024

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

LE RESPONSABILITÀ

- Culpa del bullo minore
- Culpa in vigilando ed educando dei genitori
- Culpa in vigilando e in organizzando della scuola
- Responsabilità del Dirigente Scolastico
- Team Bullismo e Team per l’Emergenza
- Responsabilità del Team Bullismo
- Responsabilità del Team per l’Emergenza
- Responsabilità del Referente per il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo
- Responsabilità del Consiglio di Classe/Team docenti
- Responsabilità del singolo docente
- Responsabilità dei Collaboratori Scolastici
- Responsabilità dei Genitori
- Responsabilità degli Alunni

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LA PREVENZIONE

- Prevenzione Universale
- Prevenzione Selettiva
- Prevenzione Indicata

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

- a. Segnalazione

- b. Valutazione
- c. Interventi
- d. Sanzioni
- e. Monitoraggio

RIFERIMENTI UTILI

PROCEDURA GESTIONE CASI DI BULLISMO: TABELLA RIASSUNTIVA

Parte prima

IL QUADRO TEORICO

Premessa

I valori etici indicati nel PTOF del nostro Istituto sono orientati verso una dimensione inclusiva della scuola e si basano sulla formazione integrale della personalità dell'allievo nella sua dimensione individuale e sociale, sui principi di uguaglianza, di accoglienza e di valorizzazione delle diversità e, soprattutto, sul diritto di appartenenza di ciascuno alla comunità scolastica.

Il nostro tempo è caratterizzato da numerosi mutamenti tecnologici, comunicativi e sociali, che hanno ampliato radicalmente il nostro potenziale espressivo e conoscitivo, ma hanno, anche, contribuito a fare aumentare le difficoltà relazionali all'interno e tra i gruppi.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, contraddistinto da caratteristiche di prepotenza, aggressività, intolleranza ed esclusione sociale, pone la scuola di fronte alla necessità di creare dei percorsi educativi che agiscano per prevenire e gestire le situazioni di criticità.

Tali percorsi possono realizzarsi attraverso la creazione di un senso di appartenenza dei ragazzi, il coinvolgimento attivo degli adulti presenti nella comunità scolastica e la collaborazione con le famiglie ed il territorio, per instaurare un dialogo costruttivo che permetta la crescita di consapevolezza, responsabilità e serenità tra gli attori coinvolti.

Cosa non è bullismo

Riteniamo innanzitutto necessario sottolineare cosa non sia bullismo per evitare di attribuire etichette comportamentali indebite, poiché oggi si tende ad abusare di questo termine.

Il bullismo non riguarda gli elementi di conflitto tra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. Il conflitto è un disagio che colpisce entrambe le parti. E' originato dalla competizione per uno stesso oggetto, per uno stesso desiderio, per uno stesso bisogno.

Il bullismo non riguarda nemmeno gli scherzi, se l'intento è di divertirsi tutti insieme e non ferire l'altro. Va riconosciuto e distinto dal gioco e dalla burla adolescenziale. Lo scherzo può sfociare nella prepotenza se crea disagio in quanto genera dolore e una pressione a livello psicologico.

Non sono bullismo:

- **Prepotenza e “scherzo”:** I comportamenti quasi aggressivi che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo, quali lotte e giochi turbolenti o la “derisione per gioco”: sono modalità non attribuibili a comportamenti bullistici poiché, generalmente, vi è simmetria relazionale cioè parità di potere e di forza, quindi vi alternanza di ruoli tra i soggetti coinvolti ovvero tra prevaricatore/prevaricato. Il limite però tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.
- **Devianza e reati:** Categorie di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti, indumenti e materiali in genere, compiere molestie o abusi sessuali, sono condotte delittuose che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come "bullismo".

In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

1. Bullismo: caratteristiche generali

1.1 Cosa è il bullismo

Il bullismo è un “fenomeno relazionale di gruppo in cui una persona attua una prepotenza, ripetuta nel tempo, ai danni di un'altra persona, che non è nella condizione di potersi difendere”.(Olweus, 1973)

Il bullismo si contraddistingue per:

- *l'intenzionalità:* il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente e consapevolmente.
- *la persistenza nel tempo:* il comportamento aggressivo viene messo in atto più volte nel tempo

- *l'asimmetria nella relazione*: tra le parti coinvolte c'è una differenza di potere dovuta a forza fisica, all'età o alla numerosità del gruppo.

1.2 Tipologie di bullismo

Il bullismo può presentarsi in differenti forme:

- *diretto o fisico*: comportamento che utilizza la forza fisica (dare calci, pugni...) danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- *verbale*: comportamento che utilizza la parola e quindi offese, minacce prese in giro insistenti.
- *indiretto*: comportamenti non direttamente rivolti alla vittima ma che la danneggiano sul piano della relazione con gli altri. Sono spesso poco visibili e portano all'esclusione, all'isolamento della vittima, attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie fino all'ostracismo e al rifiuto.
- *relazionale-sociale*: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

1.3 Soggetti

Tra gli attori degli attacchi di bullismo distinguiamo:

- **Bullo dominante**: ha una forte necessità di autoaffermazione e di dominio, motivo per cui risulta spesso popolare tra i compagni. Tende ad essere impulsivo ed irascibile, manca completamente di empatia e di comportamenti altruistici. Difficilmente riesce a comprendere il disagio provato dalle sue vittime, anzi ritiene che si meritino di essere punite.
- **Bullo gregario o passivo**: è "seguace" del bullo dominante. Si muove in piccolo gruppo, sostiene il bullo, non prende iniziative. Gode di scarsa popolarità tra i compagni e crede che lo "stare dalla parte del più forte", possa renderlo maggiormente visibile agli occhi degli altri. Rispetto al bullo dominante sembra essere più empatico nei confronti delle vittime e provare sensi di colpa per le angherie commesse.
- **Vittima passiva/sottomessa**: segnala agli altri l'insicurezza, l'incapacità, la difficoltà di reagire di fronte agli insulti ricevuti. La vittima non possiede le capacità per affrontare le situazioni, oppure le padroneggia in maniera inefficace. Se attaccata, reagisce richiudendosi e piangendo. Continua a subire le prepotenze sia perché si auto colpevolizza, sia perché teme che "facendo la spia" le prepotenze subite aumentino.

- **Vittima provocatrice:** al contrario della vittima passiva, questo tipo di vittima reagisce agli attacchi del bullo, provocando a sua volta e rispondendo anche con attacchi fisici alle prepotenze subite, e anche se affronta la situazione non è comunque in grado di padroneggiarla.
- Tra gli spettatori infine vi sono i sostenitori del bullo, i difensori della vittima e la cosiddetta “**maggioranza silente**”. Rappresentano quella parte di bambini e ragazzi, che pur non essendo coinvolti direttamente nelle azioni bullistiche, ne sono a conoscenza. Nella maggior parte dei casi la maggioranza rimane “silente” e gli episodi non vengono denunciati.

Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello omofobico, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale di genere e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

2. Cyberbullismo: caratteristiche generali

2.1. Cosa è il cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

2.2 Tipologie di Cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

- **Cyberbashing o Happy Slapping.** Un soggetto o un gruppo di soggetti picchiano o danno degli schiaffi ad una vittima, mentre altri riprendono l'aggressione con lo smartphone. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line.

2.3 Bullismo e Cyberbullismo: le principali differenze


Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

BULLISMO*	CYBERBULLISMO*
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

*Fonte: <https://www.mim.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

Il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli soggetti scolastici: singoli alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio.



A questo proposito il Nostro Istituto nelle azioni che intende promuovere avrà come riferimento, non esclusivo, il “Modello ecologico” di Brofenbrenner che studia come le interazioni di diversi livelli contestuali - famiglia, classe, scuola, comunità (vicinato, ente locale, associazioni, istituzioni pubbliche, regione, nazione) - influenzino lo sviluppo umano.

Parte Seconda

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3-30-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

Direttiva MIUR n. 1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al **bullismo** e al **cyberbullismo**, MIUR aprile **2015**;

Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

Legge n. 71 del 29 maggio 2017

Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017;

Linee guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo D.M. 18 del 13 gennaio 2021, emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021;

Legge n. 70 del 17 maggio 2024

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Tra i più frequenti si annoverano:

Articoli	Reati
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 595/3 c.p.	Diffamazione aggravata
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 639 c.p.	Il deturpamento delle cose altrui
Art. 640 c.p.	Truffa
Art. 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui tutti i reati sono procedibili d'ufficio tranne quelli, e SOLO quelli, per i quali l'ordinamento giuridico espressamente prevede che ci sia la querela di parte, i soli per i quali la procedibilità è sottoposta alla facoltà della persona offesa e/o danneggiata. (art.50 comma 2 c.p.p.).

A titolo esemplificativo devono essere denunciati alle autorità competenti i seguenti reati perseguibili d'ufficio (art. 331 cpp): • rapina ed estorsione (art 628 c.p. e art 629 c.p.) riferibili ad episodi di minacce e violenze per ottenere (o sottrarre) oggetti o somme di denaro; • lesioni gravissime (art 582 c.p. – 585 c.p.) e lesioni guaribili in più di 40 giorni o che comportano una diminuzione permanente della funzionalità di un organo; • violenza sessuale (art 609 s.p.) commessa singolarmente o in gruppo – in questo caso viene considerata più grave e punita più severamente; • violenza o minaccia a pubblico ufficiale per alunni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 336 c.p. e art. 337 c. p.);

- molestia (art. 660 cp); • detenzione di materiale pornografico (art.600 quater cp); • sostituzione di persona (art.494 cp); • Istigazione al suicidio (art. 580c.p.).

I Pubblici ufficiali (tra questi il Dirigente scolastico e i docenti) che, venuti a conoscenza di un fatto che costituisce reato procedibile d'ufficio, non lo denuncino sono punibili ai sensi dell'art. 361 c.p.

Episodi di bullismo perseguibili a querela: • lesioni lievi, minacce, ingiurie, diffamazione, percosse, atti persecutori (stalking), (art. 582, 612, 591, 595, 581 c.p., art.612 bis cp.).

In questi casi è necessario informare la famiglia (o eventualmente segnalare il caso ai Servizi Sociali) che può procedere alla querela, a sua discrezione. Il mancato avviso alla famiglia, da parte dell'Istituzione scolastica, è passibile di denuncia.

Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

La Legge n. 71 del 29 maggio 2017

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»
- Obiettivo della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:**
 - Istituzione del Referente al Bullismo e Cyberbullismo;
 - Formazione del personale scolastico alle tematiche del Bullismo e Cyberbullismo;

- Obbligo della produzione di un Protocollo di Intervento e Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo;
 - Promozione di attività di Peer Education.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. È prevista, altresì, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o al soggetto tenuto all'assolvimento degli obblighi educativi per effetto del Decreto Caivano.
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno: avvio del progetto Generazioni Connesse consultabile al link www.generazioniconnesse.it

Linee Guida 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo,

D.M. 18 del 13 gennaio 2021, emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021;

1. Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse;
2. E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo;
3. Procedure operative per elaborare azioni efficaci “prioritarie” e “consigliate”;
4. Modelli di prevenzione (universale - selettiva e indicata);
5. Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza);
6. Protocolli d’intervento;
7. Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;
8. Spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro;
9. Modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti

La Legge n. 70 del 19 Maggio 2024

Il nuovo provvedimento reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

All'art. 1 interviene sulla legge n. 71/2017 ed estende il perimetro di applicazione della prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo **alla prevenzione e contrasto del bullismo,**

- incrementa le risorse a disposizione per **campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione,**
- prevede sia fornito alle istituzioni scolastiche un **servizio di sostegno psicologico** per gli studenti,
- chiede l'adozione di un **codice interno** per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo,
- indica **l’obbligo del dirigente scolastico** di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2 interviene sulla disciplina delle **misure coercitive non penali**

- istituendo un **percorso di mediazione**
- un **progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa**, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3 reca una **delega legislativa al Governo** per l'**adozione**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più **decreti legislativi** al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Si prevedono, fra l'altro:

- l'implementazione del **numero pubblico di emergenza 114**,
- **rilevazioni** statistiche da parte dell'**ISTAT**,
- **l'obbligo di richiamare** espressamente nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica le disposizioni civilistiche in materia di **responsabilità dei genitori** per i danni cagionati dai figli minori e le avvertenze del regolamento europeo in materia di servizi digitali e campagne di prevenzione e sensibilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'art. 4 istituisce la «**Giornata del rispetto**», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

- La Giornata ricorre il giorno **20 gennaio**.
- Nella settimana che precede la Giornata, le scuole possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla legge in commento.

L'art. 5 prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune **modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti** (DPR 249/1988), prevedendo, nell'ambito dei **diritti e doveri degli studenti**,

- l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'**emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo**, e
- di **situazioni di uso o abuso di alcool** o
- di **sostanze stupefacenti** e di **forme di dipendenza**.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Responsabilità del Dirigente Scolastico

- In collaborazione con il Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo e il Collegio dei docenti adotta un **codice interno** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che preveda **sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa** e forme di supporto alle vittime.
- Istituisce un **Tavolo Permanente di Monitoraggio** del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- Promuove interventi con **modelli di prevenzione** a molteplici livelli (**universale-selettiva e indicata**) e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.
- Istituisce, organizza e coordina i **Team Antibullismo e per l'Emergenza**;
- Elabora le raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- Predisporre eventuali **piani di sorveglianza** in funzione delle necessità della scuola.
- Attiva **specifiche intese** con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
- A meno che il fatto non costituisca reato, **informa tempestivamente i genitori/tutori** dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate **azioni di carattere educativo** - art. 5 comma 1 L. 70/2024. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori.
- Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico **riferisce alle autorità competenti** anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative [...]» (art.5 L. 70/2024). Si consiglia, in ogni caso, una **preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza** al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- prevede all'interno del PTOF **corsi di aggiornamenti e formazione** in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

Team Bullismo e Team per l'Emergenza

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021:

“...Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la costituzione di un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente per il Bullismo-Cyberbullismo,

dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari).”

Si suggerisce anche l'individuazione di un ulteriore gruppo dedicato: il Team per l'Emergenza, che favorisce l'integrazione con figure specializzate del territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative presenti, anche attraverso reti di scopo.

Responsabilità del Team Bullismo

- coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione possono partecipare anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti)
- aggiornare, qualora necessario, il Protocollo di intervento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e l'E-policy di Istituto.
- raccogliere le segnalazioni sulla base dei modelli predisposti;
- valutare l'accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, genitori, docenti, dirigente e, infine, Autorità di Polizia, per l'immediato contrasto a quanto accaduto previa consultazione con il Dirigente scolastico (è il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentano vittima del fenomeno);
- effettuare attività di monitoraggio dei casi che si verificano nell'Istituto per formulare eventuali proposte di azione;
- monitorare l'efficacia delle azioni intraprese per i singoli casi gestiti dalla Scuola.

Responsabilità del Team per l'Emergenza

- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente, coordinatori di classe) nelle situazioni acute di bullismo;
- porre in essere le azioni necessarie per individuare i fenomeni qualificabili come bullismo/cyberbullismo (anche con il supporto del Team bullismo/cyberbullismo), per tutelare la vittima, per individuare il bullo, per individuare eventuali gregari;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dal consiglio di classe (riferendo al Team per il bullismo).

Responsabilità del Referente per il Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.
- promuove e realizza progetti specifici riguardanti la “Sicurezza in Internet” e “il Cyberbullismo” diretti agli studenti, allo scopo di informare i discenti dei pericoli e dei rischi connessi alla navigazione online, nonché di diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità denuncia di fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo.

Responsabilità del Consiglio di Classe/Team docenti

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal Team per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- attenziona eventuali segnali di malessere nella classe riportati dai componenti il Consiglio di c./Team docenti, li approfondisce e propone soluzioni;
- propone e attua le azioni di prevenzione che si rendessero utili e/o necessarie.

Responsabilità del singolo docente

- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il Team per il cyberbullismo e il Dirigente Scolastico allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disaggregativi del gruppo classe;
- si impegna ad informare e collaborare con il Team per l’Emergenza per contattare i genitori degli alunni, nel caso si verificano casi legati a bullismo e cyberbullismo;

- fa rispettare l'e-policy di Istituto.

Responsabilità dei Collaboratori Scolastici

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente sui fatti di cui sono a conoscenza
- partecipano alle attività di formazione;
- presidiano le aree in cui si svolgono l'intervallo, la mensa, gli spogliatoi delle palestre, il cambio d'ora di lezione.

Responsabilità dei Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Responsabilità degli Alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

Agli studenti dell'Istituto, al fine di contenere le condotte che possono qualificarsi come cyberbullismo, è vietato l'uso dei dispositivi atti a fotografare o registrare audio/video (smartphone, dispositivi indossabili, ecc.) durante le ore di lezione in presenza, durante le visite d'istruzione in quanto qualificate come attività didattica a tutti gli effetti, o durante le eventuali ore di didattica a distanza (l'aula anche se virtuale è pur sempre un'aula a tutti gli effetti), salve comprovate eccezioni da stabilire caso per caso previa approvazione del docente o del consiglio di classe (es.: studenti con bisogni educativi speciali; svolgimento di attività didattiche - previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa - particolarmente

innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici, compresa l'acquisizione da parte degli studenti di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie). Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, consapevoli che, per ogni necessità, ci si potrà relazionare direttamente con il personale addetto, che provvederà a mettere in contatto le famiglie con i diretti interessati.

È necessario effettuare un richiamo alla responsabilità educativa dei genitori affinché non si verifichino episodi atti a mettere in moto tutte le prerogative della "culpa in vigilando" dovuti alla mancata vigilanza sull'operato dei propri figli, come previsti dalla normativa in materia di responsabilità genitoriale, quando questi svolgono le attività didattiche da remoto, quando utilizzano i social, quando usano in generale lo smartphone.

Relativamente al personale interno, quest'ultimo quando svolge l'attività lavorativa è tenuto a non utilizzare il proprio dispositivo e a dare corso alle eventuali richieste pervenute al termine delle proprie ore di lavoro, fatta eccezione per comprovate urgenze.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni, ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. ricreazione, mensa, palestra, ecc.). L'estensione del divieto d'uso anche nei momenti di pausa risponde infatti ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è sempre più evidente la tendenza, soprattutto dei ragazzi, ad isolarsi attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Il presente protocollo avvia e promuove azioni che possano operare su tutti i soggetti appena nominati in modo da pensare la prevenzione al bullismo come frutto di un insieme di azioni che si devono sviluppare in modo sistemico.

I soggetti da considerare sono:

1. *la Persona* (l'alunno nei suoi diversi ruoli di vittima, bullo, aiutante della vittima, gregario del bullo, osservatore passivo)
2. *la Classe* (ovvero gli studenti considerati come insieme che mette in atto delle dinamiche di gruppo: alunno – alunno; insegnante- alunno; alunno - insegnante)
3. *la Scuola* (intesa come il complesso di adulti che compongono il clima di scuola e gli stili d'esercizio dell'autorità: per es. gli insegnanti di ruolo e precari, il personale ATA, la dirigenza e lo staff di dirigenza)
4. *la Famiglia* (pensata nelle sue varie formule di famiglia tradizionale, famiglia allargata, famiglia monoparentale nelle sue dinamiche interne ed esterne)
5. *la Comunità* (intesa come insieme delle istituzioni, degli enti, delle attività produttive e culturali e dell'associazionismo di un determinato territorio)

Al fine di contrastare ogni fenomeno di bullismo e prevaricazione, la nostra Istituzione scolastica opererà su più livelli:

- di prevenzione (universale, selettiva, indicata)
- di gestione e contrasto di atti espliciti di prevaricazione.

LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura.

È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini.

Possiamo distinguere tre livelli di prevenzione:

1. universale, quella rivolta a tutte le classi indistintamente poiché è bene sensibilizzare al problema;

2. selettiva, quella rivolta a classi che particolarmente ne mostrano bisogno a causa di dinamiche poco collaborative nel gruppo;
3. indicata, quella rivolta a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio di bullismo anche se ancora gli atteggiamenti non si sono manifestati in modo conclamato.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Interventi di **prevenzione** nella scuola



Interventi di **gestione dei casi**

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE UNIVERSALE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE SELETTIVA-INDICATA	LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE GESTIONE DEL CASO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.	Interventi di emergenza con supporto della rete

Le azioni che come scuola prevediamo intraprendere sono le seguenti:

Soggetto SCUOLA

DIFFONDERE VALORI

1. Dare il buon esempio di adulti.
2. Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.
3. Individuare un Protocollo di Intervento e un Codice di Prevenzione al Bullismo basato su valori condivisi.

ATTUARE VIGILANZA

1. Garantire costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
2. Individuare un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordini le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, collaborando con le famiglie, le associazioni presenti sul territorio e qualora se ne ravvedesse la necessità anche con la Polizia postale e le Forze di polizia.
3. Individuare un Team Bullismo
4. Individuare un Team per le Emergenze
5. Monitorare il fenomeno attraverso elaborazione di questionari.

REALIZZARE AZIONI DIDATTICHE

1. Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
2. Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'Educazione Civica ed Educazione alla Salute;
3. Mantenere viva attraverso il PTOF l'offerta di quei progetti di Istituto volti alla cittadinanza e al benessere dello studente:
 - a. Sportello di Spazio Ascolto con personale opportunamente formati
 - b. Progettualità specifica che supporti lo sviluppo negli allievi delle abilità relazionali (come ad es. Erasmus+, Educazione Sentimentale, Educazione Civica, Coro Mani Bianche, Progetti Sportivi, Ambientali e Artistici)

PROMUOVERE FORMAZIONE

1. Elaborazione di questionari per orientare l'attività di formazione.
2. Attività formative rivolte ai docenti e ai genitori (es. Educazione Civica Digitale e Netiquette, Patti Digitali)

3. Promozione per gli studenti dell'Educazione all'uso consapevole della Rete Internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.

PROMUOVERE COLLABORAZIONI

1. Sistemática collaborazione tra personale scolastico, professionisti socio-sanitari ed educatori di comunità al fine di supportare la scuola nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi o antisociali.
2. Collaborazione con l'Amministrazione Comunale e altri Enti o Associazioni del Territorio.
3. Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
4. Collaborazione attivamente con l'Animatore Digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei pc e della rete, nelle buone pratiche informatiche, nella gestione degli account utenti.
5. Mantenere con le famiglie l'appuntamento quinquennale della revisione del Patto di corresponsabilità.

Soggetto FAMIGLIA

1. Dare il buon esempio come adulti.
2. Partecipare attivamente alle iniziative formative promosse dalla scuola.
3. Coinvolgersi negli specifici programmi anti-bullismo attivati dalla scuola.
4. Segnalare situazioni di prevaricazione di cui venisse a conoscenza


Prevenzione Selettiva

Soggetto CLASSE:

1. Sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
2. Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
3. Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.
4. Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva.
5. Ricorso alle tecniche di role-playing e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali, e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà.
6. Avvio di programmi di Peer Education (come ad es. Operatore Amico o No Trap).
7. Incontri e riflessioni con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
8. Partecipazione a giornate contro il Bullismo/Cyberbullismo (es. Giornata contro il Bullismo, Giornata contro il Femminicidio, Giornata del Rispetto).
9. Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.

Prevenzione Indicata

In caso di alunni che presentino specifiche problematiche, la Prevenzione Indicata prevede un intervento complesso (perché rivolto alla vittima, al bullo, ai gregari e agli osservatori) e su più livelli descritto dallo schema:



Soggetto RAGAZZO:

CHE POTREBBE SUBIRE PREPOTENZE - (Vittima)

- Counseling di supporto in spazio ascolto;
- Avvio di interventi di “Aiuto in classe”;
- Costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra vittime;

CHE POTREBBE AGIRE PREPOTENZE- (Bullo e Gregario)

Considerare un crescendo degli interventi come segue:

- **Counseling** in spazio Ascolto con approccio **umanistico** (ascoltare l’allievo senza giudicarlo, per aiutarlo a far emergere la sua capacità di mettersi nei panni dell’altro);
- **Counseling** in spazio Ascolto con approccio **morale** (ricostruire e riflettere sulle regole di classe);
- **Counseling** in spazio Ascolto con approccio **legale** (definire limiti ed applicare le relative sanzioni);

CHE SVOLGE IL RUOLO DI OSSERVATORE e attraverso la sua semplice azione può servire a prevenire/contenere i comportamenti errati. Vedi interventi nelle classi.

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

- a. Segnalazione
- b. Valutazione
- c. Interventi
- d. Sanzioni
- e. Monitoraggio

a. Segnalazione

L'Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi di bullismo (vedi allegato 1) che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo potrà essere consegnato a mano a uno dei componenti il Team per il Bullismo o inviato al seguente indirizzo mail segnalazionebullismo@icvedelago.org. Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni.

È importante che a seguito della segnalazione al Team si avvii, con il Dirigente scolastico, tempestivamente avvisato, un'azione ferma e chiara da parte della scuola che avrà la seguente scansione che si distingue:

1. se è la prima volta che viene segnalato un comportamento di prevaricazione collegato ad un determinato alunno/a;
2. se vi è una reiterata segnalazione di comportamenti di prevaricazione collegati ad un determinato alunno/a.

In entrambi i casi è necessaria un'azione di RACCOLTA DATI effettuata dal Team per l'Emergenza in collaborazione al Team per il contrasto al Bullismo.

b. Valutazione

Il Team bullismo/emergenza condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di avere informazioni sull'accaduto; valutare la tipologia e la gravità dei fatti; avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni passivi, potenziali difensori); capire il livello di sofferenza della vittima; valutare le caratteristiche di rischio del bullo. I colloqui saranno guidati da schede che aiutano a valutare il grado di sofferenza della vittima e il livello di rischio del bullo. I casi saranno valutati attentamente dal team (bullismo/emergenza), dal Dirigente Scolastico e coinvolgerà i docenti del consiglio di classe.

c. Interventi

Se il **fatto compiuto non costituisce reato**, il Dirigente scolastico o un suo delegato:

1. informa immediatamente le famiglie invitandole ad un incontro.

ATTORE: vittima

Il Dirigente scolastico o un suo delegato:

- incontra la famiglia per esporre e raccogliere dati sul caso e promuove con la famiglia momenti periodici di supporto, comunicazione e collaborazione, proponendo, se è il caso, l'avvio di un percorso di assistenza, di sostegno educativo psicologico, e feedback a distanza nel tempo.

La **famiglia della vittima** di cyberbullismo **può chiedere** al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, **la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore**, diffuso nella rete internet.

In caso di mancato intervento dei gestori entro 48 ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a intervenire entro 48 ore.

ATTORE: prevaricatore

Il Dirigente scolastico o un suo delegato:

- **convoca** e incontra la **famiglia** per esporre e raccogliere dati sul caso;
- segue le procedure previste dal **Regolamento** di Istituto;
- promuove con la famiglia momenti periodici di **supporto**, comunicazione e collaborazione;
- **convoca il Consiglio di Classe** per valutare il procedimento disciplinare e gli interventi rieducativi;
- inserisce nel **registro classe** la descrizione oggettiva della condotta (comprensiva del percorso scuola-casa) del bullo;
- **Segnala ai Servizi Sociali del Comune** collaborando per un percorso riabilitativo;
- **monitora** la situazione a distanza di tempo

ATTORE: classe

- Il Consiglio di Classe o il Team docenti attiva un progetto di intervento che preveda:
- conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti adatti al caso;
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

d. Sanzioni

Si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Disciplina, rispetto all'istruttoria, alla gradualità o all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. La sanzione deve avere carattere di tempestività, pertinenza ed efficacia. Si ribadisce il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola con le modalità previste dal Regolamento di Istituto,

Procedura:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Convocazione genitori del bullo
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.)
- Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

Si ricorda che la eventuale sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e che lo porti ad accrescere il suo senso di APPARTENENZA alla comunità scolastica. "In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

Se **il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio**, il docente che ne sia venuto a conoscenza ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti e di riferire al Dirigente

Seguendo lo stesso percorso educativo/rieducativo appena esposto può essere possibile anche ed eventualmente l'attivazione della procedura di ammonimento al Questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia) in caso di allievi ultraquattordicenni e, in alcune ipotesi, di allievi di età compresa tra i 12 e 14 anni con applicazione di una sanzione amministrativa a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi.

Per la denuncia dei casi di cyberbullismo, dopo aver informato i referenti nella scuola, è possibile utilizzare la mail poltel.tv@poliziadistato.it (per la provincia di Treviso, aggiornata ad agosto 2025)

Rilevanza civile e rilevanza penale

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore. Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato, ma può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

e. Monitoraggio

Il team effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

L'Istituto somministrerà annualmente un questionario anonimo agli alunni della classe IV e V della scuola primaria e agli alunni della Scuola Secondaria I° grado finalizzato a monitorare lo stato di benessere degli allievi.

RIFERIMENTI UTILI

➤ MAIL

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo, utilizzare la scheda predisposta ed eventualmente, in caso di dubbi, contattare il Team per il bullismo al seguente indirizzo segnalazionebullismo@icvedelago.org

Per la denuncia dei casi di cyberbullismo, dopo aver informato i referenti nella scuola, è possibile utilizzare la mail poltel.tv@poliziadistato.it (aggiornata ad agosto 2025)

➤ SITI

- Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>
- Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

[https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.](https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato)

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.iimdo.com/>

<http://www.istruzioneveneto.it/ECR/wp-content/uploads/2018/09/safe-web.pdf>

<http://www.commissariatodips.it/>

PROCEDURA GESTIONE CASI DI BULLISMO: TABELLA RIASSUNTIVA

1. Segnalazione

Può avvenire da parte di:

→ alunni → genitori → insegnanti → personale ATA

Va rivolta al Team per il bullismo in forma scritta in modo che descriva al meglio come si sono svolti i fatti.

2. Raccolta informazioni

Team Bullismo e Cyberbullismo, Team per l’Emergenza, Dirigente o un suo delegato

3. Prevenzione e Gestione del caso			
3a Interventi educativi: prevenzione		3b Gestione del caso: misure disciplinari	
Soggetti coinvolti	Alunni Genitori Insegnanti Psicologi esterni Educatori di comunità	Soggetti coinvolti	Dirigente Alunni Insegnanti Genitori Consiglio di Disciplina
Interventi educativi	Vedi Codice: sezione PREVENZIONE Ad es. Incontri con gli alunni coinvolti Interventi /discussione in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione degli alunni coinvolti Revisione delle regole di comportamento individuale e di classe Progetti educativi	Interventi educativi e sanzioni disciplinari	Come da Regolamento di disciplina

4. Valutazione

E' un momento di revisione a distanza di 15 gg. dalla conclusione degli interventi di prevenzione e di gestione del caso con una ripetizione periodica mensile per tre mesi consecutivi

da parte di ← Consiglio di Classe o il Team Docenti

insieme a ← alunni ← genitori

Se il problema è risolto: rimanere attenti

Se la situazione continua: proseguire con gli interventi